

Falsari e tosatori di monete ad Asti. I parte: gli Statuti del Codice Catenato (sec. XII-XV)

di Dario Ferro e Luca Oddone¹

Due sono i codici di Asti di eccezionale valore storico, artistico e documentario: il Codice d'Asti, detto *de Malabayla* o *Codex Astensis* e il Codice Catenato o degli Statuti. Se il *Codex Astensis* è il codice diplomatico dell'antico Comune di Asti, quello che raccoglie i diplomi imperiali e gli atti costitutivi dei suoi diritti istituzionali, territoriali, fiscali e patrimoniali, posti a regola e garanzia dei propri rapporti verso l'esterno, il Codice Catenato costituisce la raccolta degli Statuti e delle norme giuridiche² poste a regola e garanzia della sua vita interna, della vita dei *cives astensis*. Se il primo è fonte indispensabile per una storiografia di Asti "vista dall'alto", il secondo è fonte ricchissima per una storiografia di Asti "vista dal basso", poiché ci offre un quadro pressoché completo della vita quotidiana della città nel Medioevo.

Il *Codex Astensis* è stato oggetto di pubblicazioni sia a livello scientifico³, sia a livello divulgativo⁴ ed è pertanto facilmente accessibile. Altrettanto non può dirsi, invece, del Codice degli Statuti il quale, dopo sette secoli, appare ancora - sia pure in senso diverso da quello originale - "catenato". L'edizione di Ferro, Arleri, Campassi del 1995 si colloca infatti a metà strada tra uno studio approfondito, critico-scientifico e

l'edizione di Garrone del 1534⁵, rara e non priva di criticità, al quale non è facile accostarsi per le intrinseche difficoltà paleografiche e linguistiche del testo e per la stessa mole e complessità di norme in esso contenute.



Fig. 1 - Il Codice Catenato conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Asti (ASCA).

La più antica notizia del Codice Catenato, così chiamato per la legatura⁶ in legno e cuoio da cui pende una grossa catena con la quale la raccolta era fissata ad un leggio, in modo da assicurarla al banco di consultazione dell'albo pretorio del palazzo civico, proviene da un documento del 1211 contenuto nel *Codex Astensis*⁷. I contenuti del *diffusum veterorum capitolorum volumen*⁸ furono riformati a partire dal 1379 per ordine del Consiglio generale della città dal podestà Luterio de Rusconi e dai dodici sapienti, e approvati da Gian Galeazzo Visconti il 17 marzo 1381, datazione di riferimento valida anche per i capitoli oggetto della nostra trattazione. Furono successivamente approvati e mantenuti da Carlo

¹ Quando abbiamo iniziato la stesura del presente lavoro la nostra intenzione era quella di presentare, insieme ai capitoli del Codice Catenato, anche una selezione di falsi d'epoca che coprisse l'intero arco temporale di attività della zecca di Asti. Purtroppo, la pandemia ha rallentato la raccolta del materiale fotografico presso i principali musei pubblici e collezioni private. Con il presente articolo iniziamo quindi a presentare i capitoli della collazione XIV degli Statuti di Asti relativi alle pene previste per i falsari e per i tosatori di monete, augurandoci di poter completare il prima possibile la stesura definitiva di un catalogo dei falsi finora noti.

² Codice civile e penale allo stesso tempo.

³ SELLA 1880-1887, edizione della Reale Accademia dei Lincei in 4 volumi.

⁴ IL CODICE D'ASTI, 1903-1906, traduzione italiana.

⁵ GARONUM DE LIBURNO 1534.

⁶ Restaurata e parzialmente rifatta nel 1969.

⁷ Doc. n. 631 del 10 gennaio 1211.

⁸ Non pervenuti sino a noi.

d'Orléans, da Luigi XII, Francesco I, Carlo V ed Emanuele Filiberto di Savoia⁹.

Costituito da 204 fogli di pergamena manoscritti, in lingua latina medievale e in caratteri gotici, con le iniziali maiuscole in rosso e abbreviature paleografiche nel testo, il Codice Catenato fa precedere ai 760 capitoli delle 20 collezioni o raccolte, e alle successive aggiunte, altrettante rubriche corrispondenti ai titoli dei capitoli stessi, oltre alle analoghe rubriche relative al giuramento del podestà in tema di eresia e alle costituzioni dell'imperatore Federico II e dei papi Innocenzo IV e Clemente IV contro gli eretici.



Fig. 2 - Il Codice aperto all'inizio della collazione 17.

Oggetto specifico di questa trattazione è la collazione XIV, costituita da undici capitoli, interamente dedicata alle pene destinate ai falsari di monete e a chi detiene o diffonde monete d'argento o d'oro tostate o limate. Questo rappresenta ad oggi l'unico documento storico noto relativo a monete false o tostate circolanti nel territorio astense in epoca medievale. Come vedremo le pene qui proposte non si discostano di molto da quelle previste all'epoca in altri comuni.

Essendo un documento quasi del tutto sconosciuto in ambito numismatico, lo scopo di questa trattazione è di presentarlo sotto forma di estratto più facilmente accessibile, per far luce su quali fossero le pene adottate a fine XIV secolo nell'astigiano per combattere falsificazione e tosatura: due fenomeni piuttosto diffusi. Quanto sopra, alla luce anche di alcune monete

astensi comparse recentemente nel circuito commerciale, con caratteristiche stilistiche, epigrafiche, ponderali e metallografiche tali da renderle verosimilmente classificabili come falsi d'epoca¹⁰.

Falsificazione e tosatura delle monete

Il falso monetale è vecchio quanto è vecchia la moneta. La distinzione tra moneta vera e moneta falsa nel mondo antico è più direttamente legata al riconoscimento della bontà del metallo usato e della corrispondenza col peso teorico ufficiale piuttosto che alla corretta identificazione dell'autorità emittente¹¹: il falso monetale veniva dunque perlopiù realizzato intervenendo sulla qualità del metallo utilizzato. In Grecia e nelle colonie greche impiantate sia in Asia Minore che in Magna Grecia e Sicilia - è ben documentata l'esistenza di monete realizzate già nel VI e nel V secolo a.C. - dunque poco dopo la nascita della prima moneta, allo scopo di truffare nella circolazione, mediante l'uso di tondelli in rame rivestiti con una lamina d'argento (monete suberate)¹².



Fig. 3 - Le deliberazioni introduttive.

Compiendo un salto temporale, per avvicinarsi all'oggetto della nostra trattazione, notiamo come a Perugia, dove il 22 gennaio 1256 il Consiglio straordinario decise di emettere monete della città, già nel mese di maggio 1260 venne scoperto un gruppo di falsari composto da chierici e laici che operavano nel convento di S. Pietro.

⁹ BOSIO 1894, p. 209 e sgg.

¹⁰ ODDONE, FERRO c.d.p.

¹¹ Il discorso riguardante la falsificazione monetaria è estremamente complesso e coinvolge l'autorità delegante e quella delegata ad emettere moneta.

¹² Per una disamina attenta di falso coevo e imitazione coeva si veda BAZZINI 2018, p. 377-378.

I regolamenti interni delle zecche medievali cercavano di prevenire possibili contraffazioni, prestando molta attenzione al reclutamento e al controllo della manodopera, con la tendenza ad escludere gli orefici, ma è comunque numerosa la documentazione su monetieri, fonditori, coniatori falsari¹³.




Fig. 4 - Inizio della Collazione 16a: il giuramento del giudice civile.

I pezzi di metallo prezioso rimanevano sigillati in depositi al sicuro fino al momento in cui erano trasportati di nuovo nelle officine della zecca per essere *cognate sive affiorate*, cioè battute, e quindi messe in circolazione. Anche una volta uscite dalla zecca, però, le monete potevano essere alterate. In particolare, sembra che anche *campsorii* ed *bancheri* cercassero di trarre guadagno mettendo in circolazione *denarios tondatos vel falsos* o alterando le pesate delle monete¹⁴.

Falsari e loro committenti¹⁵ spesso appartenevano a un livello sociale piuttosto alto, il che permetteva loro di spacciare più facilmente la moneta falsa, ma soprattutto di procurarsi la tecnologia necessaria all'attività illecita. Sono

numerosi, infatti, i casi di rinvenimento di tracce di officine di falsari all'interno di castelli, di conventi o di dimore signorili. A questo proposito si possono ricordare gli esempi di tali officine documentate o ritrovate proprio nell'ambito di castelli feudali, come quella organizzata dai Conti Guidi di Romena in uno dei loro castelli nel Casentino per la coniazione di *fiorini* d'oro, affidata al monetiere Mastro Adamo, che fu per questo condannato¹⁶, o l'attività fraudolenta effettuata a Lucca presso il Castellaccio¹⁷. Un altro caso interessante fu quello di Monza: nel 1849 furono trovati circa 200 *ducato* veneziani di rame che richiama il nome di Marco Corner (1365 – 1368), nascosti evidentemente da qualche falsario dell'epoca prima di essere dorati. L'operazione con l'amalgama di mercurio era più semplice se il tondello era in rame puro¹⁸. Questi non sono che alcuni tra gli innumerevoli esempi che la numismatica ci ha concretamente tramandato¹⁹.

La convenienza a produrre una moneta falsa imitante un'autentica in circolazione deve essere legata strettamente al costo dell'operazione così come alla richiesta di moneta da parte del mercato. Nel XV-XVI secolo, per via dello sviluppo economico e demografico, la richiesta di moneta coniata era sempre crescente, e situazioni di questo tipo potevano indurre i signori del posto a sentirsi indirettamente autorizzati ad avviare produzioni di monete che si affiancavano a quelle legali di zecche legittime²⁰. Per ottenere un guadagno le monete maggiormente falsificate erano in oro e argento mentre la falsificazione di rame o mistura dava minori utili.

La pratica della tosatura invece si incrementa a partire dalla fine dell'età classica, quando i tonelli delle monete cominciano ad assottigliarsi.

¹³ TRAVAINI 2007.

¹⁴ BALDASSARRI 2010.

¹⁵ Civili, benestanti o spesso facenti parte di istituti religiosi, o anche personale interno alle zecche.

¹⁶ Mastro Adamo fu uno dei falsari più celebri (il suo ricordo è reso immortale dalla Divina Commedia di Dante Alighieri): per le falsificazioni dei fiorini d'oro di Firenze fu arso vivo nel 1281 e inserito dal Sommo Poeta, come contrappasso, nella decima bolgia, quella dei falsari.

"Io son per lor tra sì fatta famiglia;
e m'indussero a batter li fiorini
ch'avevan tre carati di mondiglia".
(canto XXX, vv. 88-90)

¹⁷ TRAVAINI op. cit. Si parla di una piccola struttura ubicata su una sommità di un colle, forse costruita per simulare un

castello, che poteva dare l'idea ai viandanti del segno di signori, di potere e quindi assicurare la giusta protezione da sguardi indiscreti. L'attività della zecca può essere fissata al terzo quarto del XII secolo, momento decisamente favorevole per coniare monete abusive lucchesi. Le monete recuperate, probabilmente scarti di lavorazione, erano denari di Lucca e, in parte minore, monete genovesi. La zecca del Castellaccio - così veniva chiamata - puntava a lucrare essenzialmente sui proventi della zecca più che sulla componente metallica.

¹⁸ GAMBERINI DI SCARFEA 1971, p. 158.

¹⁹ Per una trattazione più esaustiva sulle zecche clandestine si veda TRAVAINI ET AL. 2011, pp. 1507-1521.

²⁰ CIAMPOLTRINI, NOTINI, ROSSI 1999, pp. 235-246.

La sottrazione di piccole parti di metallo mediante ritagli o limature di bordo sono di fatto una forma di alterazione della moneta ufficiale, un intervento non autorizzato che provocava, anzitutto, un immediato calo di peso per le monete, procurava illeciti guadagni agli autori e, spesso, obbligava le autorità al ritiro forzoso delle monete tostate o ad altre contromisure²¹.



Fig. 5 - Inizio della prima Collazione.

Pene previste per i falsari e per la tosatura

Fin dall'antichità il diritto di battere moneta era considerato un attributo della sovranità, strenuamente difeso con la promessa di pene severe. La *Lex Cornelia de falsis*, o *Lex Cornelia testamentaria nummaria*, di età sillana romana (81 a.C.), prevedeva pene graduali, a seconda del livello di responsabilità accertato dalle indagini e del tipo di reato: dall'esilio, alla condanna ai lavori forzati nelle miniere fino alla pena di morte. Tra i reati previsti vi era anche la tosatura e tra le aggravanti l'adulterazione di monete con la presenza delle effigi delle autorità emittenti²².

In età bizantina qualsiasi falsificazione o alterazione della moneta contrassegnata dall'effigie imperiale era considerata un crimine di lesa maestà, ed in quanto tale punita con la morte, pena confermata nelle legislazioni successive. La legge longobarda e quella carolingia, ispirandosi alla legge bizantina, punivano i falsari con il taglio della mano.

Stessa pena, unita all'esilio e alla confisca di tutti i beni, fu stabilita a Genova nel 1139; a Roma il

primo Concilio Lateranense, nel 1123, puniva con la scomunica i falsari e gli spacciatori di falsi; nel Regno di Sicilia Ruggiero II (1130-1154) stabilì per i falsari la pena di morte, che fu confermata da Federico II (1220-1250) e da Carlo d'Angiò (1266-1285).

Nello statuto di Arona del XIV secolo si legge che chiunque avesse battuto o avesse fatto battere moneta falsa o avesse tosato monete avrebbe pagato al comune cento libbre di *terzoli*. E se non avesse pagato entro 30 giorni sarebbe stato bruciato al rogo e i suoi beni confiscati fino alla predetta somma e concessi al comune. Allo stesso modo, chi avesse spacciato moneta falsa coscientemente a partire da 5 soldi imperiali avrebbe pagato al comune 25 libbre di *terzoli* e se non avesse pagato entro 15 giorni dalla condanna gli sarebbe stato tagliato un piede.

Nel 1391, con Amedeo VII di Savoia (1383-1391), detto il Conte Rosso, venne scoperta la zecca clandestina di Evian, realizzata da Guglielmo Valpon. Le monete furono sequestrate e mandate a Ginevra al Consiglio dei Savoia per essere esaminate. Il Valpon falsificava più che altro oro e argento e, viste le sue capacità di chimico, fu considerato un abilissimo falsario e condannato alla pena capitale²³.

Tra i supplizi destinati ai falsari è documentato anche quello inflitto il 30 marzo 1405 allo zecchiere falsario di Chambéry, Umberto Borgo, che venne decapitato: il suo cadavere fu appeso alla forca e la sua testa infilata in un palo ed esposta al pubblico. Questo evento drammatico concluse la lunga e prolifica epopea della famiglia Borgo, che aveva visto i membri di questa dinastia susseguirsi ininterrottamente per decenni alla guida delle zecche dei Conti Sabaudi²⁴.

A San Severino Marche, nel 1426 venne emanato uno Statuto del Comune che prevedeva la messa al rogo per i fabbricatori di moneta falsa, oltre al sequestro della casa ove l'officina clandestina aveva avuto luogo. Ma erano previste pene anche per gli spacciatori di monete false: chi fosse stato sorpreso nello spaccio per una quantità superiore ai venti soldi avrebbe dovuto

²¹ CATALI ET AL. 2008.

²² CATALI 2013.

²³ CARBONELLI 1906.

²⁴ Per una storia dettagliata della famiglia Borgo, zecchieri sabaudi e falsari si veda: CUDAZZO 2020, p. 121.

pagare una multa di duecento lire. Nel 1432 un certo Giovanni di Ser Nicolò fu processato per falsa moneta e condannato al rogo, ma la famiglia ottenne per lui la pena meno infamante del taglio della testa²⁵.

Il 29 maggio 1472 due Lombardi, Giovanni Santonio di Milano e Abbondio di Como, persero la mano destra e un occhio, furono multati di 500 *ducats* e banditi in perpetuo per aver importato a Venezia *grossetti* e *grossoni* falsi, acquistati da falsari ferraresi, e per averli venduti per *ducats* d'oro e monete di buon argento²⁶.

Nel libro 3°, rubrica 37 delle *Sanctiones Municipales* dello Stato di Castro del 1558, si legge quanto segue: «Coloro che fabbricheranno per sé stessi o per altri monete false saranno condannati al rogo; chi invece, deliberatamente e coscientemente, le spaccia, sarà punito con una ammenda da 25 *fiorini*; coloro che toseranno il bordo di una sola moneta d'oro, saranno condannati alla multa di 100 *fiorini*, mentre per quella d'argento la multa è dimezzata».

Anche la tosatura veniva punita, spesso con multe, confische di beni, in casi gravi col taglio della mano destra e la pena di morte con impiccagione, o col rogo come per i falsari²⁷.

A Napoli, nonostante la pena di morte emanata nel 1521 da Carlo V contro i tosatori di monete, i *carlini* e i *mezzi carlini* furono tosati al punto da obbligare il vicerè Cardinale Zapata, nel 1621, ad imporre circolazione forzata, con conseguenti rivolte della popolazione e provvedimento di ritiro dalla circolazione del *mezzo carlino*.

In realtà il problema della tosatura, molto frequente dal XII secolo al XVII secolo, fu risolto solo con l'avvento della coniazione a macchina, che garantiva una esecuzione regolare delle monete stesse e l'uso della virola per incidere o decorare il bordo: una moneta tosata era individuabile perché la scritta non era presente o, nei casi di lieve tosatura, le lettere erano mozzate. Col tempo tutte le monete furono prodotte con questa innovazione, che alla fine porterà a zigrinare il contorno di tutti i nominali emessi in oro

e argento. Nel 1624 Filippo IV per Napoli coniò il *carlino* “anti-tosatura”; questo tipo di monete presentano un doppio bordo: il primo corrisponde al valore di un *carlino*; se la tosatura avesse raggiunto il bordo interno, il valore sarebbe sceso a 5 grana.

Gli Statuti del Codice Catenato e relative pene

Molti furono i comuni che cercarono di arginare il fenomeno della falsificazione e della tosatura. Gli Statuti qui presentati si riferiscono alla fine del XIV secolo ma si può ragionevolmente supporre che fin dall'apertura della zecca di Asti, o pochi anni dopo, iniziarono ad operare i primi falsari e che già all'interno degli Statuti precedenti dovessero essere presenti condanne analoghe.

Ad Asti, la gravità della pena per i falsari veniva decisa a discrezione del podestà, anche in relazione al rango e all'importanza della persona coinvolta nel reato e alla sua appartenenza o meno alle società del popolo. Le pene previste dallo Statuto non si discostano di molto dagli esempi presentati per epoche e comuni differenti del resto della penisola.

Negli Statuti del Codice Catenato si legge infatti che per i falsari e i loro collaboratori o aiutanti era prevista la pena capitale tramite la messa al rogo e la confisca dei loro beni a favore del Comune (Cap. I e II).

Per chi portava con sé, spendeva o vendeva moneta falsa erano previste ammende proporzionali alla gravità, ovvero alla quantità di monete false possedute, in genere di almeno cinquanta volte il denaro falsificato. Nello specifico: da dodici denari fino a due soldi pena di 1 lira; da due soldi fino a cinque soldi pena di 3 lire; da cinque soldi fino a dieci soldi pena di 5 lire; da dieci fino a venti soldi pena di 25 lire; da venti soldi fino a sessanta soldi pena di 100 lire (Cap. III).

Nel caso di monete tosate o limate occorreva invece spezzarle o forarle o fonderle e non cercare di utilizzarle, per non subire le stesse sanzioni che si applicavano a chi spacciava monete

²⁵ PACIARONI 1990, pp. 23-28.

²⁶ Raccontando il fatto, l'agente mantovano avvertì il suo signore, attratto dalla possibilità di speculare, di non rischiare mandando a Venezia quantitativi di monete, tra le quali si sarebbero sicuramente trovate anche monete false. Nell'istruire il processo, gli Avogadori di Comun agivano sotto la pressione e la minaccia del Consiglio dei Dieci, che

li aveva richiamati bruscamente il giorno 15 alla rigorosa applicazione delle leggi in materia; da tempo, secondo i Dieci, essi avrebbero chiesto pene troppo miti, *sub specie misericordie et pietatis*. Nel caso in esame, i due Lombardi infatti rischiavano ambedue gli occhi, ma si salvarono dalla sorte peggiore confessando la loro colpa.

²⁷ CONTRUCCI 1999.

false, pena che veniva commutata in ammenda di 200 lire astesi se, ravveduti, si confessava il reato. (Cap. IV-VI)

Veniva inoltre punito con una ammenda pecuniaria di 100 lire astesi colui che fosse stato sorpreso ad acquistare monete false. Pena che poteva essere cambiata a discrezione del podestà nel caso in cui la persona non avesse potuto pagare. L'unica possibilità per non incorrere in queste pene era spezzare la moneta in presenza del venditore.

Il podestà e i suoi collaboratori venivano autorizzati ad utilizzare anche la tortura e ad acce-

dere a qualunque luogo anche privato durante le proprie indagini, pur di scoprire la verità e l'origine di falsi monetari.

Si riportano di seguito i capitoli della XIV collazione del Codice Catenato. Per ogni capitolo viene presentata una riproduzione fotostatica del testo latino tratto dall'edizione cinquecentesca del Garrone²⁸, con tutte le abbreviazioni paleografiche. Evidenziato in grigio chiaro si riporta il testo latino trascritto senza abbreviazioni paleografiche e, per ultima, la traduzione italiana più o meno letterale del testo latino.

RACCOLTA XIV²⁹

Capitolo I

Incipit decimaquarta collatio.

De pena aufferenda falsariis monetarum & ipsis participantibus.

Capit. 1.

Statutum est & ordinatum qd si quis fecerit seu fabricauerit aut fieri vel fabricari fecerit falsam monetam astens. u. aliquam aliam monetam falsam uel ad predicta opem uel consilium dederit in ciuitate districtu uel posse astens. uel alibi incendio comburatur quicumque fuerit uel undecumque fuerit. Et si aliquis fecerit uel fieri fecerit in ast uel in posse astens. alij falsam monetam uel ad ipsam faciendam opem uel consilium dederit igne comburatur & bona ipsius comuni publicentur.

De pena aufferenda falsariis monetarum et ipsis participantibus.

Statutum est et ordinatum quod si quis fecerit seu fabricauerit aut fieri vel fabricari fecerit falsam monetam Astensis, ut aliquam aliam monetam falsam: vel ad predicta opem vel consilium dederit in ciuitate districtu uel posse Astensis uel alibi incendio comburatur quicumque fuerit uel undecumque fuerit. Et si aliquis fecerit uel fieri fecerit in Ast uel in posse astensis aliquam falsam monetam vel ad ipsam faciendam opem vel consilium dederit igne comburatur et bona ipsius communi publicentur.

Pena da infliggere ai falsari e ai loro complici. Viene deciso e ordinato che colui che conia o fa coniare monete false di Asti o qualunque altra moneta falsa, o colui che fornisce aiuto o consigli ai falsari nei distretti della città o nei possedimenti astesi, verrà bruciato vivo sul rogo. Colui che avrà coniato false monete in Asti o entro il territorio astese o si è reso complice nella fabbricazione e nello spaccio di esse, oltre ad essere condannato a salire sul rogo, subirà la confisca dei beni a favore del comune.

Capitolo II

De illis qui iuuamen dederint facientibus falsam monetam.

Capit. 2.

Item statutum est & ordinatum qd si quis dederit opem uel consilium ad falsam monetam faciendam uel fabricari fecerit falsam monetam astens. uel aliquam aliam falsam monetam uel passus fuerit eam fabricari in sua terra domo uel agro uel fortia eius igne concremetur & domus distruatur & ager & omnia alia sua bona comuni publicentur.

²⁸ Si veda la nota 5.

²⁹ per la datazione dei capitoli si vedano le considerazioni in BORDONE 2004, pp. 75-82.

De illis qui iuuamen dederint facientibus falsam monetam.

Item statutum est et ordinatum quod si quis dederit opem vel consilium ad falsam monetam faciendam vel fabricari fecerit falsam monetam astensis vel aliquam aliam falsam monetam vel passus fuerit eam fabricari in sua terra domo vel agro vel fortia eius igne concremetur et domus destruatur: et ager et omnia alia sua bona communi publicentur.

Sulla pena da applicare a coloro che aiutano a battere falsa moneta.

Inoltre, viene deciso e ordinato che chi ha aiutato o consigliato un falsario di monete, oppure gli avrà fatto battere monete false di Asti o qualunque altra moneta falsa, o avrà permesso che altri le coniassero nelle sue terre, casa, o campi o forti, sarà condannato al rogo e la sua casa verrà rasa al suolo e i suoi campi e tutte le sue proprietà passeranno al comune.

Capitolo III

De pena portantium & expendentium falsam monetam.

Capi. 3.

Item statutum est & ordinatum qd si quis undecumq; fuerit falsam monetam astens. uel aliquam aliam monetam inuentus fuerit habuisse uel de cetero habere uel expendere a denariis duodecim usq; in solidis duobus amittat pro pena libra una. & a duobus solidis supra usq; in solidis quinque libris tres. & a solidis quinque usq; in sol. x. lib. quinque & a decem supra usq; in sol. xx. libris xxy. & a uiginti solidis supra usq; in sol. lx. ultra libris c. Eo salvo si fuerit suspecta persona puniatur ad mortem nisi datorem monete exhiberet i forcia patris siue iudicis maleficioz uel legitime probauerint aliquem de astens. uel subiectum coi astens. uel de posse astens. & districtu illos denarios ei dedisse. Et qui penas dare non poterit puniatur in persona arbitrio patris siue iudicis predicti fm q; litatem & modum persone & facti qualitatem & pecunie & insuper in oi casu articulo quo debet ad mortem puniri q; oia eius bona coi publicentur.

De pena portantium et expendentium falsam monetam.

Item statutum est et ordinatum quod si quis undecumque fuerit falsam monetam astensis vel aliquam aliam monetam inuentus fuerit habuisse vel de cetero habere uel expendere a denariis duodecim utque in solidis duobus amittat pro pena libras unas et a duobus solidis supra usque in solidis quinque libras tres et a solidis quinque usque in sol. X lib. quinque et a decem supra usque in sol. XX libras XXV et a viginti solidis supra usque in sol. LX ultra libras C. Eo salvo si fuerit suspecta persona puniatur ad mortem nisi datorem monete exhiberet in forcia potestatis siue iudicis maleficiorum vel legitime probauerint aliquem de astensis vel subiectum communi astensis vel de posse astensis et districtu illos denarios ei dedisse. Et qui penas dare non poterit puniatur in persona arbitrio potestatis siue iudicis predicti falsam qualitatem et modum persone et facti qualitatem et pecunie et insuper in omni casu articulo quo debet ad mortem puniri quod omnia alia sua bona communi publicentur.

Penalità contro chi reca e spende moneta falsa.

Inoltre, viene deciso e ordinato che dovunque venga trovato qualcuno che possiede o spende moneta falsa di Asti o di altre città, questi incorrerà nelle seguenti sanzioni: da dodici denari fino a due soldi pena di 1 lira; da due soldi fino a cinque soldi pena di 3 lire; da cinque soldi fino a dieci soldi pena di 5 lire; da dieci fino a venti soldi pena di 25 lire e da venti soldi fino a sessanta soldi pena di 100 lire. Qualora lo spacciatore risultasse persona che desta sospetto, egli verrà messo a morte, a meno che consegni al podestà o al giudice penale il falsario o dimostri di aver ricevuto da persona di Asti o soggetta ad Asti o del territorio astese, in buona fede, la moneta contraffatta. Colui che non potrà pagare la suddetta penalità verrà punito con pene corporali a discrezione del podestà o del giudice in considerazione della persona e del fatto, mentre saranno confiscati i beni di chi è stato condannato a morte per spaccio di falsa moneta e tutte le sue proprietà passeranno al comune.

Capitolo IV

¶ De monetis ronzatis siue ronzatis perforandis & incidendis.**Capi. 4.**

Item statutū est & ordinatū q̄ post q̄ aliquē monete ronzate uel tonse ad manus alicuius de asti uel de posse districtu & iurisdictione astensis. quēcūq; sint monete preuenerint debeant eas incidere uel perforare: seu fondere. Et si quis eas post q̄ ad manus eius pprietas ipsarū sit translata in aliū ad cuius manus peruenerint quacūq; occasione in eum peruenerint. Si eas integras tenuerint quin unus ex predictis faciat ex ipsis aut integras expendiderit soluat eandem penam respectu quantitatis in qua ipse monete essent quam faceret si falsas haberet uel expenderet monetas fm q̄ in precedenti capitulo tam pecuniaria quam personalem.

De monetis tonsatis siue ronzatis perforandis et incidendis.

Item statutum est et ordinatum quod postquam aliquē monete ronzate uel tonse ad manus alicuius de Asti uel de posse districtu et iurisdictione astensis quēcūque sint monete preuenerint debeant eas incidere uel perforare: seu fondere. Et si quis eas postquam ad manus eius proprietatis ipsarū sit translata in aliū ad cuius manus peruenerint quacūque occasione in eum peruenerint. Si eas integras tenuerint quin unus ex predictis faciat ex ipsis aut integras expendiderit soluat eandem penam respectu quantitatis in qua ipse monete essent quam faceret si falsas haberet uel expenderet monetas falsam quod in precedenti capitulo tam pecuniaria quam personalem.

Le monete tosate o limate vanno bucate o spezzate.

Inoltre, viene deciso e ordinato che a chiunque di Asti, del distretto o della giurisdizione astese provengano o detenga monete tosate o limate, deve spezzarle o forarle o fonderle e non cercare di esitarle, per non subire, se preso sul fatto, le stesse sanzioni che si applicano a chi spaccia monete false.

Capitolo V

¶ De arbitrio potestatis & eius familie concessio pro aliquo facto iuerit ad domū alicuius uel ad locū aliquē pro ueritate alicuius facti inquirenda qualiter puniat qui eos prohibuerit uel eis iniuriā fecerit. Capi. 5.

Item statutū est & ordinatū q̄ si potestas aut iudices eius uel milites uel aliquis de familia sua seu aliquis ab eis cōstitutus uel qui de mandato ipsorū uel alicuius eorū cum eis uel sine eis iuerit ad domū alicuius uel alio. Seu ad aliquē aliū locum cō inquirendi ueritatē super hiis que facta sunt uel facerent p̄tra predicta uel aliqd̄ p̄dictorū & aliquis eis uel alteri eorū ueritate inquirere in hiberet aut faceret uel diceret iniuriā seu offensionem aliq̄ uel quid aliud faceret uel diceret quod ad ipsos uel alicuius eorū ipsi uel alter ad iniuriā renocarent q̄ potestas habeat liberū arbitriū & facultatem puniēdi eos & quēlibet eorū in lib. l. Inspecta qualitate facti & personarū. Et q̄ iniuria uolentia & offensio eis uel aliquibus ipsorū facta & arbitriū ipsi potestati concessum non possit reduci ad arbitriū boni uiri aliquo capimlo seu exceptiōe nō obstante. Et q̄ p̄inde dictus potestas & dicti eius milites & iudices de sua familia possint appellari sindicari conueniri seu arrestari imo si appellaretur sindicaretur p̄ueniretur seu arrestarent. Et p̄inde ipsi uel alter ipsorū dānum substinerent uel interesse p̄derent p̄miserunt credendarii & rectores & ex certa scientia ordinauerunt q̄ p̄ cōi asten. cōseruent. Indēnes. Et insuper q̄ potestas & eius iudices & milites habeant liberū arbitrium compellendi omnes de ast. & de posse asten. per penam & bannum ut ipsos & quēlibet ipsorum ad hoc faciendum debeant assidere tam pedes q̄ eques.

De arbitrio potestatis et eius familie concessio pro aliquo facto iuerit ad domus alicuius uel ad locus aliquem pro ueritate alicuius facti inquirenda qualiter puniat qui eos prohibuerit uel eis iniurias fecerit.

Sulla facoltà concessa al podestà ed ai suoi addetti di accedere per qualche fatto alla casa di altri o a qualche luogo per indagare sulla verità di una vicenda. Come deve essere punito chi glielo impedisce o rechi ad essi ingiuria.

Item statutum est et ordinatum quod si potestas aut iudices eius vel milites vel aliquis de familia sua seu aliquis ab eis constitutus vel qui de mandato ipsorum vel alicuius eorum cum eis vel sine eis iverit ad domus alicuius vel alio. Seu ad aliquem alium locum casum inquirendi veritates super hiis que facta sunt vel facerent contra predicta vel aliquod predictorum et aliquis eis vel alteri eorum veritatem inquirere inhiheret aut faceret vel diceret iniuriam seu offensionem aliquam vel quid aliud faceret vel diceret quod ad ipsorum vel alicuius eorum ipsi vel alter ad iniuriam revocarent quod potestas habeat liberum arbitrium et facultatem puniendi eos et quenlibet eorum in libras .I. inspecta qualitate facti et personarum. Et quod iniuria violentia et offensio eis vel aliquibus ipsorum facta et arbitrium ipsi potestati concessum non possit reduci ad arbitrium boni viri aliquo capitulo seu exceptione non obstante. Et quod proinde dictus potestas et dicti eius milites et iudices de sua familia possint appellari sindicari conveniri seu arestari immo si appellaretur sindicaretur convenirentur seu arestarentur. Et proinde ipsi vel alter ipsorum dandum substinerent vel interesse perderent permiserunt credendarii et rectores et ex certa scientia ordinaverunt quod pro comuni astensis conseruentur indennes. Et insuper quod potestas et eius iudices et milites habeant liberum arbitrium compellendi omnes de Asta et de posse astensis per penam et bannum ut ipsos et quenlibet ipsorum ad hoc faciendum debeant associare tam pedes quam eques.

Inoltre, viene deciso e ordinato che il podestà o il giudice o qualcuno degli ufficiali podestarili o funzionari possono entrare liberamente in qualsiasi casa o proprietà privata, per svolgere indagini su determinati fatti riguardanti il conio e lo spaccio di monete false o alterate e nessuno può trattenerli o, peggio, ingiuriarli o percuoterli, pena la condanna, a discrezione del podestà, al pagamento di 50 lire astesi, tenuto conto della persona colpevole e dell'entità del fatto. Il podestà avrà piena facoltà di punire chi ha usato violenza od offesa a qualcuno dei predetti ispettori, senza ricorrere ad un arbitrato, anche in presenza di una norma che disponga diversamente. Tuttavia, chi si sente perseguito ingiustamente può pretendere un'inchiesta perché sia fatta giustizia e similmente anche il podestà ed i suoi subalterni, se avessero subiti danni nello svolgimento della loro mansione, avrebbero avuto diritto di chiedere un indennizzo. Inoltre, il podestà, i suoi giudici ed ufficiali hanno pieno potere di costringere tutti i colpevoli al pagamento della somma stabilita oppure di porli al bando e per far ciò debbono avvalersi di fanti e cavalieri.

Capitolo VI

De pena trabucanzium & ronzantium monetas.

Capi.6.

Item statutum est & ordinatum qd si aliquis uel si aliqua persona ronzaverit uel tonderit monetas publice uel private & inde probatus confessus uel convictus fuerit amittat pro pena libras ducentas.

De pena trabucanzium et ronzantium monetas.

Item statutum est et ordinatum quod si aliquis vel si aliqua persona ronzaverit vel tonderit monetas publice vel private et inde probatus confessus vel convictus fuerit amittat pro pena libras ducentas.

Penalità contro coloro che riducono di peso o limano le monete.

Inoltre, viene deciso e ordinato che, se qualcuno o qualche persona riduce di peso o lima le monete, in pubblico o in privato, incorrerà in una sanzione pecuniaria di 200 lire se, ravveduto, volontariamente presenta le prove e la confessione del reato.

Capitolo VII

De pena ementium falsam monetam.**Capi. 7.**

Item statutum est & ordinatum q̄ si aliqua persona inuenta fuerit emisse uel de cetero emere seu emerit falsam monetam astensis amittat pro pena libras centum. Et si penam predictam soluere non poterit ad uoluntatem potestatis siue iudicis maleficiorum: puniatur fm qualitatem facti nisi eam inciderit p̄sentis uenditore predicto statim facta uenditione predicta.

De pena ementium falsam monetam.

Item statutum est et ordinatum quod si aliqua persona inuenta fuerit emisse uel de cetero emere seu emerit falsam monetam astensis amittat pro pena libras centum. Et si penam predictam soluere non poterit ad uoluntatem potestatis siue iudicis maleficiorum: puniatur falsam qualitatem facti nisi eam inciderit presente uenditore predicto statim facta uenditione predicta.

Pena contro coloro che comprano monete false.

Inoltre, viene deciso e ordinato che se qualche persona sarà sorpresa ad aver acquistato o, d'ora in poi, ad acquistare o acquisterà monete false di Asti, incorrerà in una sanzione pecuniaria di 100 lire. Se egli non potrà pagare, verrà punito a discrezione del podestà o del giudice penale a seconda della gravità del fatto e a meno che, in presenza del venditore, egli immediatamente le rompa spezzandole.

Capitolo VIII

De arbitrio pr̄ati concesso super accusatos uel inculpatos de falsa moneta. Capi. 8.

Item statutum est & ordinatum q̄ si unus uel plures inculpato calūniato uel accusati fuerint de aliquo ex his que in superioribus denotantur statutis si haberi poterint q̄ aliquibus precedentibus presumptionibus indicis potestas & eius iudices & milites possint procedere contra ipsos tam per tormenta quam alio quocūq; modo ad suam uoluntatem ad inquirendum & sciendum ueritatem de commissis per aliquos in predictis & circa predicta aliquo capitulo non obstante & in penis & bannis auferendis & imponendis similiter illis qui occasione nominati essent contumaces. Et q̄ proinde dictus potestas uel eius iudices nec aliquis de sua familia et supra possint appellari conueniri sindicari seu arestari. imo pro cōmune ut supra dictum est conseruentur indēnes.

De arbitrio podestati concesso super accusatos uel inculpatos de falsa moneta.

Item statutum est et ordinatum quod si unus uel plures inculpato calunniato uel accusati fuerint de aliquo ex his que in superioribus denotantur statutis si haberi poterint quod aliquibus precedentibus presumptionibus indicis potestas et eius iudices et milites possint procedere contra ipsos tam per tormenta quam alio quocumque modo ad suam uoluntatem ad inquirendum et sciendum ueritatem de commissis per aliquos in predictis et circa predicta aliquo capitulo non obstante et in penis et bannis auferendis et imponendis similiter illis qui occasione nominati essent contumaces. Et quod proinde dictus potestas uel eius iudices nec aliquis de sua familia et supra possint appellari conueniri sindicari seu arestari. Imo pro commune ut supra dictum est conseruentur indennes.

Facoltà concessa al podestà di agire contro gli accusati ed incriminati di falso monetario.

Inoltre, viene deciso e ordinato che il podestà, i suoi giudici ed ufficiali possono procedere contro gli accusati o anche solo indiziati di un falso in campo monetario, usando tutti i mezzi a loro disposizione, compresa la tortura, e ciò per scoprire la verità e per poter quindi applicare le previste penalità ai colpevoli, pur sussistendo contrarie disposizioni. Essi potranno applicare pene e bandi anche a coloro che siano dichiarati contumaci, anche se qualche capitolo recita diversamente al riguardo. Per lo svolgimento di questa loro funzione, il podestà e suoi magistrati o collaboratori non potranno essere oggetto di opposizioni, né inquisiti e tanto meno arrestati, avendo agito così per il bene della comunità.

Capitolo IX

¶ Quod quilibet accusare possit delinquentes circa falsas monetas. Capi. 9.
¶ Item statutum est & ordinatum q̄ quilibet possit accusare omnes & singulos facientes contra predicta vel aliquod predictorum habendo quilibet qui accusaverit tertiam partem de toto eo quod excuteretur de suis accusationibus & comune duas partes.

Quod quilibet accusare possit delinquentes circa falsas monetas.

Item statutum est et ordinatum quod quilibet possit accusare omnes et singulos facientes contra predicta vel aliquod predictorum habendo quilibet qui accusaverit tertiam partem de toto eo quod excuteretur de suis accusationibus et commune duas partes.

Chiunque possa denunciare chi commette reati in materia di moneta falsa.

Inoltre, viene deciso e ordinato che qualunque persona può accusare coloro che incorrono in un reato in campo monetario: ad essa spetta in premio un terzo della pena pecuniaria, mentre due terzi andranno al comune.

Capitolo X

¶ Additio ad premissa. Capi. 10.
¶ Item statuerunt & ordinaverunt q̄ dominus potestas & eius iudices & milites plenum & liberum arbitrium & plenam & liberam potestatem habeant procedendi & inquirendi contra omnes falsatores ronzatores & alio modo monetam falsificantes fabricando vel alio modo astens. vel aliam quamcumque monetam argenteam vel auream aut culpabiles condemnandi & puniendi ad mortem. Ita q̄ igne comburantur non obstante aliquo capitulo q̄ sit superius vel inferius & aliqua iuris solemnitate ommissa.

Additio ad premissa

Item statuerunt et ordinaverunt quod dominus potestas et eius iudices et milites plenum et liberum arbitrium et plenam et liberam potestatem habeant procedendi et inquirendi contra omnes falsatores ronzatores et alio modo monetam falsificantes fabricando vel alio modo astensis vel aliam quamcumque monetam argenteam vel auream aut culpabiles condemnandi et puniendi ad mortem. Ita quod igne comburantur non obstante aliquo capitulo quod sit superius vel inferius et aliqua iuris solemnitate ommissa.

Aggiunta a quanto detto sopra.

Inoltre, viene deciso e ordinato che il signor podestà, i suoi giudici ed ufficiali hanno ogni facoltà e pieno potere di indagare e procedere contro tutti coloro che fabbricano o spacciano monete false o tosano le buone. Ciò vale non solo per la moneta di Asti, ma per qualsiasi altra d'argento o d'oro, da essi trattata. I colpevoli dovranno essere bruciati sul rogo, anche se qualche capitolo, prima e dopo, dispone diversamente o se si è omessa qualche norma procedurale.

Capitolo XI

¶ Additio capituli paulo ante & pena ementi falsam monetam. Capi. 11.
¶ Item addiderunt capitulo supra proximo de pena ementi falsam monetam ibi dū dicit falsam addiderunt & ronzatā siue tonsam & de quacūq; moneta intelligatur sicut de astens. Et ibi ubi dicitur emisse vel de cetero emere. Addiderunt & uendidisse vel de cetero uendere. Et ubi dicit lib. centum addiderunt & ipsam monetam perdat: seu eius estimacionem. Item addiderunt in fine dicti capituli q̄ de contentis in ipso & supradictis additionibus fiat chrida per civitatem astens. & burgos bis in anno. Ad quam chridam faciendam teneatur potestas sub pena libi. l. de suo salario deducendarum.

Additio capituli paulo ante et pena ementi falsam monetam.

Item addiderunt capitulo supra proxime pcsito de pena ementium falsam monetam ibi dum dicit falsam addiderunt et ronzatam sine tonsam et de quacumque moneta intelligatur sicut de astensis. Et ibi ubi dicitur emisse vel de cetero emere. Addiderunt et vendidisse vel de cetero vendere. Et ubi dicit libras centum addiderunt et ipsam monetam perdat seu eius estimationem. Item addiderunt in fine dicti capituli quod de contentis in ipso et supradictis additionibus fiat chrida per civitatem astensis et burgos bis in anno. Ad quam chridam faciendam teneatur potestas sub pena librae I de suo salario deducendarum.

Aggiunta ad un precedente capitolo sulla penalità contro coloro che comprano monete false.

Inoltre, al capitolo VII di questa collazione vanno fatte le seguenti aggiunte e precisamente: al punto dove si parla di chi è sorpreso ad acquistare monete falsificate, va ancora detto: *sia limate sia tosate*; alla parola acquistate va aggiunto di seguito: *e vendere*; inoltre, dopo Asti, si deve mettere: *e di qualsiasi altro luogo*. Dove si parla delle sanzioni di 100 lire astesi, occorre integrare così: *e con il sequestro di tutte le monete false in suo possesso, o dell'equivalente in valore*. Il capitolo deve essere completato e chiuso con la seguente frase: *Di tutto quanto stabilito in questo capitolo sia dato pubblico annuncio, tramite il banditore, due volte l'anno per la città di Asti e i suoi borghi. Il podestà ha l'obbligo di ordinare la divulgazione di questo proclama sotto pena di 50 lire, da detrarsi dal suo stipendio.*

(segue)

Bibliografia

BALDASSARRI M. 2010, *Zecca e monete del Comune di Pisa. Dalle origini alla seconda repubblica*, Pisa.

BAZZINI M. 2018, *La collezione di monete medievali e moderne e della zecca di Parma nel medagliere del complesso monumentale della Pilotta* in: *Complesso Monumentale della Pilotta. Il Medagliere*, Vol. 1. *Storia e documentazione*, a cura di PENNESTRI S. "Notiziario del Portale Numismatico dello Stato" 11-1, pp. 349-411.

BORDONE R. 2004, *Gli statuti di Asti fra sopravvivenza comunale e sottomissione principesca*, in: *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, a cura di R. DONDARINI, G.M. VARANINI, M. VENTICELLI, Bologna.

BOSIO G. 1894, *Storia della Chiesa d'Asti*, Asti.

CARBONELLI G. 1906, *L'officina di un falso monetario nel XIV secolo*, Milano.

CATALI F. ET AL. 2008, *Il vero e il falso. La moneta, la banconota, la moneta elettronica*, Roma.

CATALI F. 2013, *La repressione del reato di falso monetale nel mondo antico e medievale*, in "La falsificazione dall'antichità al XX secolo con un saggio di economia internazionale. Atti del 32° Convegno Numismatico. Torino, 23-24 marzo 2013".

CIAMPOLTRINI G., NOTINI P., ROSSI G. 1999, *Una zecca abusiva del XII in Garfagnana*, in "I Luoghi della Moneta. Le sedi delle zecche dall'antichità all'età moderna, Atti del Convegno Internazionale 22-23 ottobre 1999, Milano".

CONTRUCCI G. 2012, *Le monete del Ducato di Castro*, Ischia di Castro.

CUDAZZO S. 2020, *Una nuova luce sulla monetazione sabauda*, Pavia.

FERRO N., ARLERI E., CAMPASSI O. 1995, *Codice Catenato. Statuti di Asti*, Asti.

FRANCISCUS GARONUM DE LIBURNO 1534, *Rubricae statutorum civitatis Ast per ordinem alphabeti*, Asti.

GAMBERINI DI SCARFEA C. 1971, *Le imitazioni e contraffazioni monetarie nel Mondo*, vol. 3, Bologna.

IL CODICE D'ASTI, 1903-1906 = *Il Codice d'Asti detto De Malabayla tradotto in lingua italiana*. Asti, 4 vol., 1903-1906, LVIII, 1-345 p.; 354-872 p.; 891-1462 p.; 1471-1887 p.

ODDONE L., FERRO D., c.d.p. *Falsari e tosatori ad Asti. II parte: catalogo delle monete (sec. XII - XV)*, "Comunicazione, Bollettino della Società Numismatica Italiana" 80.

SELLA Q. 1880-1887:

- Vol. 1, *Del Codice d'Asti detto De Malabayla*, Una grande carta ripiegata della repubblica d'Asti nel 1330 + 12 tavole a colori fuori testo, con 44 illustrazioni, Ed. Reale Accademia dei Lincei, p. 314, Roma.

- Vol. 2, *Del Codice d'Asti detto De Malabayla*, Testo in latino, contiene: *Index Codicis*, *Index Monumentorum in ordinem temporum digestus*, *Errata Corrige*, *Pars prima codicis: De chronica civitatis astensis*, *Pars secunda codicis: De privilegiis imperatorum concessis communi Astiensis*, *Pars tertia codicis: Castra, terre et loca ultra tanagrum*. Ed. Reale Accademia dei Lincei, p. 636, Roma.

- Vol. 3, *Del Codice d'Asti detto De Malabayla*, Vol.3., contiene: *Pars quarta codicis: Castra, terre et loca ultra tanagrum versus Ast.*, *Pars quinta codicis: Diversa instrumenta et scripture*. Ed. Reale Accademia dei Lincei, p. 634-1196, Roma.

- Vol. 4, *Del Codice d'Asti detto De Malabayla*, contiene: *lector benevolo*, *appendix: Monumenta husque inedita, quae Codici Malabayla subiiciuntur*, *Index monumentorum-locorum-hominum*. Ed. Reale Accademia dei Lincei, p. 1-264, Roma.

TRAVAINI L. 2007, *Monete e storia nell'Italia medievale*. Collana: *La moneta nella storia*, Roma.

TRAVAINI ET AL. 2011, *Zecche clandestine e prodotti non ufficiali*, in: *Le zecche italiane fino all'Unità*, a cura di TRAVAINI L., Roma.

PACIARONI R. 1990, *Fabbricazione e spaccio di monete false a Sanseverino Marche nel secolo XV*, in «Piceno», XIV, nn.1-2, pp. 23-28.